

**TRIBUNALE DI MARSALA**  
SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI  
**ORDINANZA DI VENDITA TELEMATICA ASINCRONA**  
**DELEGA EX ART. 591-BIS C.P.C.**

**Il Giudice dell'esecuzione**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 novembre 2023;  
letti gli atti del processo esecutivo in epigrafe indicato;  
sentiti i creditori presenti in udienza;  
vista l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente;  
esaminata la perizia di stima e rilevato che, a riguardo, non sono state sollevate osservazioni critiche;  
rilevato tuttavia che l'elaborato contiene dei piccoli errori/ dimenticanze che, tuttavia non necessitano,  
per la loro correzione, del richiamo dell'esperto, ben potendo trovare soluzione nella presente ordinanza,  
visto l'art. 591-bis c.p.c., come novellato per effetto del d.l. n. 83/15, convertito in l. n. 83/15, per cui la  
delega a professionisti costituisce la forma ordinaria attraverso cui deve svolgersi la fase di vendita;  
ritenuto di dover procedere alla delega di cui all'art. 591-bis c.p.c., nel testo riformato dalla Legge  
14.5.2005 n. 80, e ss. modifiche ed integrazioni, ivi compreso il D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito  
con modificazioni nella L. 6 agosto 2015 n.132, e successive modifiche ex Decreto Legge 3 maggio 2016  
n. 59 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016 n. 119, al fine di assicurare la sollecita  
definizione della procedura in epigrafe indicata, non sussistendo esigenze di segno contrario a tutela  
dell'interesse delle parti;  
considerato, altresì, che in base al disposto dell'art. 559, co. 4, c.p.c. il professionista delegato va nominato  
custode giudiziario in sostituzione del debitore (salvo che non sia già stato nominato, come nella specie);

**DISPONE**

la vendita del compendio pignorato:

**LOTTO 1**

• **Bene N° 1** - Magazzino ubicato a Pantelleria (TP) - Contrada Kamma Il bene 1 si costituisce come una costruzione rurale realizzata in blocchi di pietra lavica a secco e copertura a volta, secondo le tipologie costruttive tipiche dell'isola di Pantelleria, ossia si identifica come un "dammuso". All'interno del bene, trova luogo un solo vano con un'impronta al suolo rettangolare, al quale si accede dalla via Artigiani mediante un serramento del tipo saracinesca; attualmente è utilizzato come magazzino, corrispondente alla categoria catastale a cui appartiene. Il bene si colloca adiacente all'appezzamento di terreno identificato catastalmente al foglio 41 part. 648, anch'esso oggetto di pignoramento e descritto più avanti. La contrada Kamma sul quale sorge il bene 1 è una delle più antiche dell'isola e si colloca sul suo versante sud-orientale; le vie della contrada risultano asfaltate e vi si trovano diversi servizi tra cui una scuola, una chiesa, una farmacia e alcuni negozi di generi alimentari, motivo per cui si configura come contrada autonoma rispetto a Pantelleria Centro. Il raggiungimento del bene è agevole. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 41, Part. 649, Categoria C2

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: Analizzato il PRG vigente del Comune, si rileva che il magazzino insiste nella Zona Omogenea "Zona "C1" aree di sviluppo residenziale urbano ricadenti nel centro abitato di Pantelleria capoluogo, nelle contrade, nei centri minori e nuclei abitati. La destinazione d'uso del bene è compatibile con il PRG.

• **Bene N° 2** - Terreno ubicato a Pantelleria (TP) - Contrada Kamma Il bene 2 si configura come un terreno coltivato a vigneto. Esso possiede una recinzione che ne delimita la proprietà e i confini; detta recinzione è realizzata in muratura posta in opera a secco e vi si accede mediante un piccolo cancello in legno prospiciente via degli Artigiani. La contrada Kamma sul quale sorge il bene 2 è una delle più antiche dell'isola e si colloca sul suo versante orientale; le vie della zona risultano asfaltate e vi si trovano diversi



servizi tra cui una scuola, una chiesa, una farmacia e alcuni negozi di generi alimentari, motivo per cui si configura come contrada autonoma rispetto a Pantelleria Centro. Il raggiungimento del bene è agevole. Nelle immediate vicinanze del terreno, è possibile trovare posteggio per la propria auto.

Identificato al catasto Terreni - Fig. 41, Part. 648, Qualità Vigneto

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: Successivamente all'analisi del PRG vigente si rileva che il bene 2 ricade nella Zona Omogenea "E1 Aree agricole". Sono ammessi, il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione. È ammessa, altresì, la nuova costruzione, purché sia realizzata con la tipologia a dammuso e nel rispetto dell'indice di edificabilità di zona. Di seguito i parametri - indice di fabbricabilità fondiaria - per abitazioni : i.f. = 0,03 mc/mq.; - distanza minima dai confini: 5.00 ml. - altezza massima: Hm 4,00 ml. con un massimo di 1 piano fuori terra. Si precisa che dalla bozza del CDU si riscontra che una porzione di terreno ricade in area C1: Zona di sviluppo residenziale urbano con i seguenti parametri: - indice di fabbricabilità fondiaria: i. f. = mc/mq. 0,30 - altezza fuori terra ml. 3.50 - numero elevazioni fuori terra 1. In merito al Piano Territoriale Paesistico regolato dal D.A. 26/07/2000, ricade all'interno dell'Ambito MO\_61 ossia Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali (regime modificazione). Sono consentiti: a) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e ristrutturazione degli esistenti; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei volumi degli edifici esistenti; c) interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque attività compatibili con le finalità agro rurali dell'area; d) le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente; e) le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste dal PRG; f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali; g) la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi alle caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale. Relativamente ad altri vincoli si fa riferimento alla bozza di CDU

• **Bene N° 3** - Terreno ubicato a Pantelleria (TP) - Contrada Kamma Il bene 3 si configura come un appezzamento di terreno avente qualità catastale: "AREA FAB DM", ossia area di fabbricato demolito e si trova completamente inglobato all'interno del bene 2. Durante il sopralluogo effettuato in data 14/04/2023, il sig. \_\_\_\_\_ in qualità di esecutato facente funzione di accompagnatore, riferisce che il fabbricato era stato demolito nel secondo dopoguerra. Identificato al catasto Terreni - Fig. 41, Part. 226, Qualità AREA FAB DM

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: Successivamente all'analisi del PRG vigente si rileva che il bene 2 ricade nella Zona Omogenea "E1 Aree agricole". Sono ammessi, il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione. È ammessa, altresì, la nuova costruzione, purché sia realizzata con la tipologia a dammuso e nel rispetto dell'indice di edificabilità di zona. Di seguito i parametri - indice di fabbricabilità fondiaria - per abitazioni : i.f. = 0,03 mc/mq.; - distanza minima dai confini: 5.00 ml. - altezza massima: Hm 4,00 ml. con un massimo di 1 piano fuori terra. Si precisa che dalla bozza del CDU si riscontra che una porzione di terreno ricade anche in area C1: Zona di sviluppo residenziale urbano con i seguenti parametri: - indice di fabbricabilità fondiaria: i. f. = mc/mq. 0,30 - altezza fuori terra ml. 3.50 - numero elevazioni fuori terra 1. In merito al Piano Territoriale Paesistico regolato dal D. A. 26/07/2000, ricade all'interno dell'Ambito MO\_61 ossia Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali (regime modificazione). Sono consentiti: a) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e ristrutturazione degli esistenti; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei volumi degli edifici esistenti; c) interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque attività compatibili con le finalità agro rurali dell'area; d) le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente; e) le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste dal PRG; f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali; g) la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi alle



caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale. Relativamente ad altri vincoli si fa riferimento alla bozza di CDU

**Prezzo base d'asta: € 55.000,00** (applicata al valore di stima la riduzione per mancanza di garanzia per eventuali di vizi occulti)

## LOTTO 2

• **Bene N° 4** - Magazzino ubicato a Pantelleria (TP) - Località Dietro Isola Il bene 4 si costituisce come una costruzione rurale realizzata in blocchi di pietra lavica a secco e copertura a volta, secondo le tipologie costruttive tipiche dell'isola di Pantelleria, ossia si identifica come un "dammuso". All'interno del bene, trova luogo un solo vano con un'impronta al suolo rettangolare, al quale si accede mediante un'apertura senza serramento; Attualmente la costruzione si presenta vuota e non rifinita. Il bene si colloca adiacente all'appezzamento di terreno identificato catastalmente al foglio 96 part. 4, anch'esso oggetto di pignoramento e descritto più avanti. La Località Dietro Isola è sita sul versante orientale dell'isola di Pantelleria e non gode di una buona viabilità, infatti le strade sono sterrate e non sono presenti servizi di alcun genere. Il raggiungimento del bene non è agevole.

Identificato al catasto Fabbricati - Fig. 96, Part. 624, Categoria C2

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: Da un'attenta analisi cartografica afferente al Catasto, al PRG e al P1P dell'isola di Pantelleria, si evince che il bene in questione ricade all'interno della zona omogenea del PRG "E1a" Aree agricole in ambito di tutela. Inoltre insiste su area interessata da vincolo paesaggistico disciplinato dalla legge 1497/39 del PTP, ossia ambiti di Tutela Orientata alla conservazione e ad una migliore fruizione ed utilizzazione nei sistemi subnaturali o seminaturali, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione del PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA.

• **Bene N° 5** - Terreno ubicato a Pantelleria (TP) - Località Dietro Isola Trattasi di un terreno che si estende su diversi terrazzamenti, ma attualmente non risulta coltivato, piuttosto sono presenti essenze arboree tipiche del luogo. Non presenta alcuna recinzione e il contesto circostante non è antropizzato, non sono presenti opere di urbanizzazione, la viabilità è poco fruibile e sterrata e nelle immediate vicinanze non sono presenti servizi di alcun genere. Il raggiungimento del bene è poco agevole.

Identificato al catasto Terreni - Fig. 96, Part. 4, Qualità Seminativo

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: Successivamente all'analisi del PRG vigente si rileva che il bene 2 ricade nella Zona Omogenea "E1a" Aree agricole in ambito di tutela "Nelle zone classificate dal Piano come E1, E1a ed E1b, fatto salvo quanto prescritto al successivo punto d, la nuova edificazione, anche a scopo residenziale e gli ampliamenti, dell'edificio esistente sono consentiti esclusivamente se funzionale alla conduzione del fondo agricolo, e nel rispetto dei seguenti indici fondiari, (i.f): a. 0,03 mc/mq se esterne al perimetro del SIC e della ZPS b. 0,02 mc/mq se ricadenti nel perimetro del SIC e della ZPS [...] c. Nelle zone E1, E1a ed E1b, la nuova edificazione e la messa a coltura non sono consentite nelle aree interessate dalla presenza di habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE. In merito al Piano Territoriale Paesistico regolato dal D.A. 26/07/2000, ricade all'interno dell'Ambito TO\_46: Ambiti territoriali del paesaggio naturale (regime tutela). Sono consentiti: [...] f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente; gli interventi di manutenzione e di sistemazione della viabilità e dei percorsi esistenti con l'esclusione dell'apertura di nuove strade e piste, della modifica di quelle esistenti e di qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia. Il terreno è interessato inoltre dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alle essenze arboree. Per quanto riguarda il DPR 28/07/2016, Istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria, il terreno ricade all'interno della Zona\_2: Zona con limitato grado di antropizzazione; è fatto divieto secondo l'allegato art.5 [...] b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo; [...] Relativamente ad altri vincoli si fa riferimento alla bozza di CDU

**Prezzo base d'asta: € 45.050,00** (applicata al valore di stima la riduzione per mancanza di garanzia per eventuali di vizi occulti)



### LOTTO 3

• Bene N° 6 - Terreno ubicato a Pantelleria (TP) - Contrada Sidori Trattasi di un terreno molto esteso e coltivato a vigneto; i confini sono distinguibili soprattutto mediante foto aerea. La zona circostante risulta non antropizzata e si configura come area dedicata alle attività agricole. La viabilità è perlopiù sterrata e non sempre risulta agevole il raggiungimento del bene. Nelle immediate vicinanze sono presenti solo alcune opere di urbanizzazione primaria ma nessuna di urbanizzazione secondaria. L'aggregato urbano più vicino si trova a circa 2,00 km in linea d'aria.

Identificato al catasto Terreni - Fg. 50, Part. 138, Qualità Vigneto

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: Da un'attenta analisi cartografica afferente al Catasto, al PRG e al PTP dell'isola di Pantelleria, si evince che il bene in questione ricade all'interno della zona omogenea del PRG "E1\_b Aree agricole in ambito di mantenimento". "Nelle zone classificate dal Piano come E1, E1a ed E1b, fatto salvo quanto prescritto al successivo punto d, la nuova edificazione, anche a scopo residenziale e gli ampliamenti, dell'edificato esistente sono consentiti esclusivamente se funzionale alla conduzione del fondo agricolo, e nel rispetto dei seguenti indici fondiari, (i.f.): a. 0,03 mc/mq se esterne al perimetro dei SIC e della ZPS b. 0,02 mc/mq se ricadenti nel perimetro de SIC e della ZPS [...] e. Nelle zone E1, E1a ed E1b, la nuova edificazione e la messa a coltura non sono consentite nelle aree interessate dalla presenza di habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Inoltre insiste su area interessata da vincolo paesaggistico disciplinato dalla legge 1497/39 In merito al PTP, ricade all'interno dell'Ambito MA\_32 e MA 31 ossia Ambiti del paesaggio agrario tradizionale, volti al mantenimento dei valori paesistici attuali in sistemi umani di valore etnoantropologico. Sono consentiti: [...] c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di recupero dell'edilizia esistente, compreso eventuale limitato ampliamento necessario per dotare il fabbricato degli indispensabili servizi igienico sanitari o di modesti annessi ad uso agricolo; d) interventi di trasformazione d'uso dell'edilizia esistente finalizzati alle attività agroturistiche; E ancora il bene ricade interamente nella zona ITA010019: Sito di interesse comunitario "Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele. Per quanto riguarda il DPR 28/07/2016, Istituzione del Parco nazionale «Isola di Pantelleria, il terreno ricade all'interno della Zona\_2: Zona con limitato grado di antropizzazione; è fatto divieto secondo l'allegato art.5 [...] b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo; [...]. Per gli altri vincoli si fa riferimento alla bozza di CDU allegata alla presente.

**Prezzo base d'asta: € 21.250,00** (applicata al valore di stima la riduzione per mancanza di garanzia per eventuali di vizi occulti)

### LOTTO 4 •

Bene N° 7 - Terreno ubicato a Pantelleria (TP) - Contrada Kamina Il terreno in questione si colloca in prossimità della contrada Kamina e risulta adiacente ad un altro bene oggetto di pignoramento, ossia un fabbricato destinato a civile abitazione. Di fatto si tratta di un terreno che consente l'accesso proprio all'edificio suddetto. L'estensione del terreno è stata resa carrabile mediante una gettata di malta cementizia. Le vie della contrada in cui insiste il terreno, risultano asfaltate e vi si trovano diversi servizi tra cui una scuola, una chiesa, una farmacia e alcuni negozi di generi alimentari, motivo per cui si configura come contrada autonoma rispetto a Pantelleria Centro. Il raggiungimento del bene è agevole.

Identificato al catasto Terreni - Fg. 39, Part. 577, Qualità Seminativo

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: PRG: Zona Omogenea "B4 Zone residenziali e commerciali urbane di completamento delle contrade e dei centri minori e/o nuclei". Sono consentiti interventi di nuova costruzione, di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di ricostruzione. Indice di fabbricabilità fondiaria  $i_f = 1,50$  mc/mq altezza massima fuori terra dei prospetti escluso l'altezza delle volte  $H_m = mt. 4,00$  numero elevazioni fuori terra  $N. = 1$  PTP: Ambito Territoriale MO\_61 Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali. Ai sensi dell'art 11 del D.A. dell'Isola di Pantelleria del 26/07/2000. Sono consentite le attività di tipo agropastorali, agroturistiche, residenziali e residenziali turistiche, attrezzature, culturali-scientifiche, didattico-ricreative; sono consentiti i seguenti tipi di intervento: a) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e ristrutturazione degli



esistenti; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei volumi degli edifici esistenti; c) interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque attività compatibili con le finalità agro-rurali dell'area; d) le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente; e) le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste dal PRG; f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali; g) la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi alle caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale. SIC: Sito di interesse comunitario "Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele" Parco Nazionale di Pantelleria DPR 28 luglio 2016: Parco\_Zona\_3 Zona con elevato grado di antropizzazione; ai sensi dell'allegato art.9 " Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, Cave del Gelkamar" [...] "2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco". Vincolo paesaggistico ai sensi della L 1497/39. Per gli altri vincoli non descritti si fa riferimento alla bozza di CDU allegata alla presente.

• **Bene N° 8** - Villa ubicata a Pantelleria (TP) - Contrada Kamma, snc L'edificio sorge in prossimità della contrada Kamma, una delle più antiche dell'isola e gode di una viabilità fruibile; nelle vicinanze insistono diversi servizi tra cui una scuola, una chiesa, una farmacia e alcuni negozi di generi alimentari, motivo per cui si configura come contrada autonoma rispetto a Pantelleria Centro. Il raggiungimento del bene è agevole. Nel terreno antistante, anch'esso oggetto di pignoramento, è possibile trovare posteggio per gli autoveicoli. La sezione stradale piuttosto ridotta, del sistema viario, non consente di parcheggiare un autoveicolo in strada. L'edificio è articolato in diverse parti, poiché è stato realizzato in diverse epoche e si configura come un organismo edilizio in aggregazione. Da un'attenta analisi della documentazione planimetrica, si deduce che originariamente sono stati realizzati due nuclei di dammusi con tipologia edilizia tipica dell'isola; poi nel corso del tempo, a partire dal 1967 sono stati realizzati in ampliamento altri volumi "a completamento" dei suddetti dammusi, con caratteristiche costruttive diverse, ossia con strutture intelaiate in c.a. e ambienti disposti secondo una geometria regolare.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 39, Part. 578, Categoria A2, Graffato si

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: PRG: Zona Omogenea "B4 Zone residenziali e commerciali urbane di completamento delle contrade e dei centri minori c/o nuclei" Sono consentiti interventi di nuova costruzione, di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di ricostruzione. Indice di fabbricabilità fondiaria  $i_f = 1,50$  mc/mq altezza massima fuori terra dei prospetti escluso l'altezza delle volte  $H_{Im} = mt. 4,00$  numero elevazioni fuori terra  $N. = 1$  si possono consentire due elevazioni, quando nei lotti adiacenti le costruzioni preesistenti risultano già a due elevazioni, nel rispetto dell'indice di edificabilità. PTP: Ambito Territoriale MO\_61 Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali. Ai sensi dell'art 11 del D.A. dell'Isola di Pantelleria del 26/07/2000 le attività compatibili sono di tipo agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali turistiche, attrezzature, culturali-scientifiche, didattico-ricreative; sono consentiti i seguenti tipi di intervento: a) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e ristrutturazione degli esistenti; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei volumi degli edifici esistenti; c) interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque attività compatibili con le finalità agro-rurali dell'area; d) le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente; e) le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste dal PRG; f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali; g) la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi alle caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale. SIC: Sito di interesse comunitario "Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele" Parco Nazionale di Pantelleria DPR 28 luglio 2016: Parco\_Zona\_3 Zona con elevato grado di antropizzazione; ai sensi dell'allegato art.9 " Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, Cave del



Gelkamar" [...] "2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco". Vincolo paesaggistico ai sensi della L 1497/39.

**Prezzo base d'asta: € 533.800,00** (applicata al valore di stima la riduzione per mancanza di garanzia per eventuali di vizi occulti)

#### LOTTO 5

• **Bene N° 9** - Terreno ubicato a Pantelleria (TP) - Contrada Kamma Il terreno in questione si colloca in prossimità della contrada Kamma e risulta adiacente ad un altro bene oggetto di pignoramento, un fabbricato destinato a civile abitazione. Di fatto si tratta del terreno retrostante l'edificio suddetto. Risulta in parte utilizzato come giardino, in parte calpestabile, mediante realizzazione di una battuta di malta cementizia e in parte è coltivato. Si precisa inoltre che sul terreno in aderenza al confine Nord-Ovest, insiste un fabbricato di circa 28,00 mq, realizzato in assenza di titoli abilitativi e non accatastato; esso è costruito in muratura posta in opera a secco, possiede una copertura con pannelli prefabbricati e viene utilizzato come magazzino. Le vie della contrada risultano asfaltate e vi si trovano diversi servizi tra cui una scuola, una chiesa, una farmacia e alcuni negozi di generi alimentari, motivo per cui si configura come contrada autonoma rispetto a Pantelleria Centro. Il raggiungimento del bene è agevole.

Identificato al catasto Terreni - l'g. 39, Part. 576, Qualità Seminativo

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: PRG: il terreno ricade in parte in Zona Omogenea "B4 Zone residenziali e commerciali urbane di completamento delle contrade e dei centri minori e/o nuclei" in cui sono consentiti: interventi di nuova costruzione, di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e di ricostruzione. Indice di fabbricabilità fondiaria  $i_f = 1,50$  mc/mq altezza massima fuori terra N. = 1 Mentre una parte di bene ricade in Zona Omogenea "E1 Aree agricole" [...] Sono ammessi, il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione. È ammessa, altresì, la nuova costruzione, purché sia realizzata con la tipologia a dammuso e nel rispetto dell'indice di edificabilità di zona [...]. PTP: Ambito Territoriale MO\_61 Ambiti territoriali del paesaggio con insediamenti rurali. Ai sensi dell'art 11 del D.A. dell'Isola di Pantelleria del 26/07/2000 le attività compatibili sono di tipo agropastorali, agrituristiche, residenziali e residenziali turistiche, attrezzature, culturali-scientifiche, didattico-ricreative; sono consentiti i seguenti tipi di intervento: a) formazione di nuovi impianti agricoli (coltivazioni), recupero e ristrutturazione degli esistenti; b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamenti igienici, statici e tecnologici, recupero anche con ampliamento dei volumi degli edifici esistenti; c) interventi di trasformazione d'uso tese a favorire l'agriturismo o comunque attività compatibili con le finalità agropastorali dell'area; d) le nuove costruzioni agricole nel rispetto della normativa vigente; e) le urbanizzazioni, la costruzione di nuovi edifici ed attrezzature ove previste dal PRG; f) tutti gli interventi ammessi debbono effettuarsi nel rispetto dei caratteri architettonici e delle tipologie edilizie tradizionali, delle preesistenze rurali; g) la nuova viabilità necessaria all'espansione del centro rurale deve uniformarsi alle caratteristiche morfologiche del suolo e garantire i caratteri dell'insediamento sparso e della tipologia edilizia tradizionale. SIC: Sito di interesse comunitario "Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele" Parco Nazionale di Pantelleria DPR 28 luglio 2016: il terreno ricade in parte nella Zona\_3 e in parte nella Zona\_2. La Zona\_3 viene indicata come Zona con elevato grado di antropizzazione; ai sensi dell'allegato art.9 " Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico vigente, relativamente alle zone territoriali omogenee A, B, C, CT, D, E, F, G, Cave del Gelkamar" [...] "2. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente Parco". La Zona\_2 viene indicata come Zona con limitato grado di antropizzazione; ai sensi dell'allegato art. 5 è fatto divieto: "a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a); b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo; c) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi [...] Vincolo paesaggistico ai sensi della L 1497/39 Per tutti gli altri vincoli non descritti si fa riferimento alla bozza di CDU allegata alla presente.

Firmato Da: SIGNORELLO FILIPPETTA Emesso Da: ARUBAPFC S.P.A. NG C.A.3 Serial#: 63668093d66b0e8:9802fc7c548a6cc



**Prezzo base d'asta: € 59.500,00** (applicata al valore di stima la riduzione per mancanza di garanzia per eventuali di vizi occulti)

#### **LOTTO 6 •**

**Bene N° 10** - Appartamento ubicato a Pantelleria (TP) - via Archimede, edificio "C", piano 2  
L'appartamento oggetto di pignoramento si colloca al secondo piano (terzo livello) di una palazzina a quattro elevazioni fuori terra; l'immobile è sito a Pantelleria centro, per cui gode di un sistema viario asfaltato, molti servizi raggiungibili anche a piedi, tra cui scuole, negozi di generi alimentari, ortofrutta, municipio, ristoranti, negozi di abbigliamento, bar, istituti di credito, ufficio postale, presidio medico, farmacia, panifici ecc... L'accesso al bene si effettua dalla via E. De Amicis, mediante l'androne e il corpo scala dell'edificio contiguo. Dall'analisi dei documenti rinvenuti presso l'Ufficio Tecnico Comunale si riscontra nel progetto, che l'edificio era stato denominato "C" per distinguerlo dall'edificio adiacente denominato "B" e che ancora oggi permette di raggiungere il bene in questione. Inoltre nella via E. De Amicis è possibile trovare posteggio per gli autoveicoli; la via Archimede, invece, si trova ad una quota inferiore rispetto alla quota dell'asse stradale della via De Amicis, motivo per cui nell'ultimo tratto della via Archimede trova collocazione una scalinata che raccorda le quote delle due vie.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1109, Sub. 3, Categoria A3

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: PRG: B1 Zone residenziali e commerciali urbane di completamento del centro urbano; art.10 "I progetti per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e/o ampliamenti e sopraelevazioni degli stessi, dovranno rispettare l'indice di edificazione di zona che è pari al 70% dell'indice di edificazione medio relativo alla porzione di comparto già edificato, con un minimo di 5 mc./mq.. I progetti per la realizzazione di nuovi edifici in aree libere dovranno essere realizzate con un indice di edificazione pari e non superiore a 10 mc./mq [...]. PTP: TR\_72 -Ambiti territoriali art 12 del D.A. del 26/07/2000 secondo cui [...]"Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e in relazione alla tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito.

**Prezzo base d'asta: € 63.750,00** (applicata al valore di stima la riduzione per mancanza di garanzia per eventuali di vizi occulti)

#### **LOTTO 7**

• **Bene N° 11** - Appartamento ubicato a Pantelleria (TP) - via Archimede, edificio "C", piano 3  
L'appartamento oggetto di pignoramento si colloca al terzo piano (quarto livello) di una palazzina a quattro elevazioni fuori terra; l'immobile è sito a Pantelleria centro, per cui gode di un sistema viario asfaltato, molti servizi raggiungibili anche a piedi, tra cui scuole, negozi di generi alimentari, ortofrutta, municipio, ristoranti, negozi di abbigliamento, bar, istituti di credito, ufficio postale, presidio medico, farmacia, panifici ecc... L'accesso al bene si effettua dalla via E. De Amicis, mediante l'androne e il corpo scala dell'edificio contiguo. Dall'analisi dei documenti rinvenuti presso l'Ufficio Tecnico Comunale si riscontra che nel progetto, l'edificio era stato denominato "C" per distinguerlo dall'edificio adiacente denominato "B" e che ancora oggi permette di raggiungere il bene in questione. Inoltre nella via E. De Amicis è possibile trovare posteggio per gli autoveicoli; la via Archimede, invece, si trova ad una quota inferiore rispetto alla quota dell'asse stradale della via De Amicis, motivo per cui nell'ultimo tratto della via Archimede trova collocazione una scalinata che raccorda le quote delle due vie.

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 3, Part. 1109, Sub. 4, Categoria A4

L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1)

Destinazione urbanistica: PRG: B1 Zone residenziali e commerciali urbane di completamento del centro urbano; art. 10 "I progetti per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e/o ampliamenti e sopraelevazioni degli stessi, dovranno rispettare l'indice di edificazione di zona che è pari al 70% dell'indice di edificazione medio relativo alla porzione di comparto già edificato, con un minimo di 5 mc./mq.. I progetti per la realizzazione di nuovi edifici in aree libere dovranno essere realizzate con un indice di edificazione pari e non superiore a 10 mc./mq [...]. PTP: TR\_72 -Ambiti territoriali art 12 del D.A. del 26/07/2000 secondo cui [...]"Gli interventi ammessi sono disciplinati dagli strumenti urbanistici



comunalì in relazione alle esigenze insediative effettivamente accertate e in relazione alla tipologia e morfologia dell'insediamento e del sito.

**Prezzo base d'asta: € 47.600,00** (applicata al valore di stima la riduzione per mancanza di garanzia per eventuali di vizi occulti)

*IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO NELLA RELAZIONE DELL'ESPERTO.*

#### **DELEGA**

per il compimento delle operazioni di vendita, secondo le modalità indicate all'art. 569, co. 3, c.p.c., l'avv. FRANCESCO GUCCIARDI, già nominato custode giudiziario.

Il professionista sopra nominato dovrà compiere senza ritardo, comunque entro il termine di diciotto mesi, salvo proroga da richiedere prima della scadenza, tutte le operazioni a lui delegate, esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita - se non per ordine del giudice dell'esecuzione- ovvero di ritardarne la fissazione.

Atteso che ai sensi dell'art. 569, co. 3 c.p.c. il giudice, con l'ordinanza di vendita, stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161<sup>ter</sup> disp. att. c.p.c. e considerato che nella presente procedura non vi sono elementi per ritenere che la vendita con modalità telematiche possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura,

#### **DISPONE**

che la vendita abbia luogo con modalità telematiche, in particolare secondo il modello legale della vendita "senza incanto" con le modalità proprie della **vendita TELEMATICA ASINCRONA** di cui all'art. 24 D.M. 26.2.2015 n. 32, il tutto alle condizioni *infra* riportate;

#### **DISPONE**

il pagamento in favore del delegato della somma di € 1.200,00 a titolo di acconto sul compenso (cfr. "Protocollo in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti delegati e custodi giudiziari nelle procedure esecutive immobiliari" stipulato tra il Tribunale di Marsala ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala) a carico del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato più diligente, assegnando allo scopo termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, termine suscettibile di proroga di ulteriori giorni 20 in presenza di tempestiva e motivata istanza, con l'avvertenza che il mancato integrale pagamento dei predetti importi nel termine assegnato o prorogato comporterà l'improseguibilità della procedura.

#### **DETERMINA**

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate:

##### **- ATTIVITÀ PRELIMINARI -**

il delegato provvederà preliminarmente:

1. al controllo della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., nonché della ritualità degli avvisi ai creditori iscritti di cui all'art. 498 c.p.c. e ai contitolari del diritto pignorato, ai sensi dell'art. 599 c.p.c., rimettendo gli atti a questo giudice nell'ipotesi di riscontro negativo
2. a redigere il rapporto riepilogativo iniziale ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 sexies d.l. 18 ottobre 2012 n.179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 n.221, come modificato dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119, secondo il *format* ministeriale;
3. ove già non prodotto dal creditore procedente, ad acquisire l'estratto del certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
4. a controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
5. all'apertura di un conto corrente – del cui IBAN sarà data indicazione negli avvisi – presso gli istituti bancari che offrano le migliori condizioni economiche in termini di spese e costi di gestione, con servizio





di home banking per la verifica in tempo reale dell'accredito delle somme, con mandato a operare al delegato; conto sul quale confluiranno le somme relative alle operazioni di vendita, nonché il fondo spese depositato dall'aggiudicatario, strumentale all'adempimento agli oneri economici connessi alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento e successivi adempimenti per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli;

6. alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, co. 1, c.p.c., (nonché all'indicazione dell'offerta base – pari al prezzo di stima – e di quella minima ammissibile – pari all'offerta base ridotta di 1/4) tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, co. 1, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173bis, co. 4, disp. att. c.p.c.;

7. a redigere, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'avviso di vendita senza incanto, secondo il modello pubblicato sul sito del Tribunale, contenente le seguenti indicazioni:

a. numero di ruolo della procedura;

b. nome del professionista delegato alla vendita;

c. numero lotto;

d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.);

e. tipologia del bene (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);

f. comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;

g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.);

h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);

i. stato di occupazione (libero, occupato, occupato senza titolo, in corso di liberazione);

j. ammontare del prezzo base e dell'offerta minima che può essere formulata;

k. il termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;

l. modalità della vendita (telematica asincrona);

m. modalità di presentazione dell'offerta telematica; modalità di prestazione della cauzione e ammontare della stessa; codice IBAN; data e ora fissate per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti, da tenersi il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte depositate in forma telematica, davanti a sé; la disciplina generale della gara successiva alle offerte;

n. nome e codice fiscale del custode, con indicazione dell'indirizzo e-mail e del numero telefonico specificando che le richieste di visita degli immobili potranno essere effettuate unicamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche;

o. siti internet dove è pubblicato l'avviso di vendita, la relazione di stima e i relativi allegati;

p. avvertimento che nel termine di 90 giorni dall'aggiudicazione dovrà essere versato, oltre al prezzo, un fondo spese (pari di regola al 20%) dovuto per pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento sul conto corrente della procedura.

Nel predetto avviso dovrà essere:

- indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, co. 1 del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, co. 2, della citata l. 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso;

- precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

- precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;



- indicato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- evidenziato che:

I. l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

II. se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;

III. gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;

IV. l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet di seguito indicati.

a fissare quindi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni (facendo attenzione che il termine non scada di sabato o in un giorno festivo) per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con ribasso (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta), stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

8. a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente (escludendo la giornata di sabato e i giorni festivi), ad un preciso orario, la convocazione – in via telematica – delle parti per l'apertura delle buste telematiche, la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;

#### - DISCIPLINA DELLA VENDITA -

1. Le offerte di acquisto potranno essere presentate esclusivamente in via telematica, in conformità a quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 artt. 12 e segg. e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente" pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia:

##### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA PRESCRITTE DAL DECRETO MINISTERIALE

Le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che di seguito si riportano:

##### Art. 12 Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'indicazione del referente della procedura;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma IV o, in alternativa, quello di cui al comma V, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte



del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma I, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma IV.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma IV del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi II e III. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma I, lettera n).

Si applica il comma IV, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma III. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'art. 26.

#### Art. 13 Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma I, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma I di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'art. 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma I, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

#### Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma I, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma III, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma I, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma II sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma I.

Al fine di scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti nel disposto dell'art. 573 c.p.c. SI STABILISCE, ai sensi dell'art. 571 c.p.c. CHE L'OFFERTA TELEMATICA POSSA ESSERE PRESENTATA UNICAMENTE DALL'OFFERENTE (O DA UNO DEGLI OFFERENTI O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' OFFERENTE) O DAL SUO PROCURATORE LEGALE ANCHE A NORMA DELL'ART.579 UL.CO.C.P.C.

2. All'offerta deve essere allegata, pena la sua inammissibilità, prova del versamento della cauzione che si determina in un importo pari almeno al 20 per cento del prezzo offerto da versarsi unicamente mediante bonifico bancario sul c/c numero 052188659820 intestato a Zucchetti Software Giuridico Srl con coordinate bancarie IT38H0326811800052188659820 aperto presso BANCA SELLA. **Il bonifico dovrà essere effettuato in modo tale che l'accredito delle somme abbia luogo entro le 23,59 del giorno precedente l'udienza di vendita telematica, con l'avvertimento che il rischio del mancato accredito entro tale termine resterà in ogni caso a carico dell'offerente.** Nella domanda dovrà essere indicato il numero di CRO dell'operazione. Non saranno ritenute efficaci, altresì, le offerte che prevedano



il pagamento del prezzo in un termine superiore a novanta giorni (termine sottoposto al regime della sospensione feriale dei termini processuali, ma non prorogabile) dall'aggiudicazione.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi alla piattaforma del gestore per partecipare alla gara.

4. Le buste telematiche saranno aperte dal delegato nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita. Il professionista delegato provvederà altresì alla redazione, ai sensi dell'art. 23 d.m. 32/15, del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. In relazione al disposto di cui all'art. 20 DM 32/2015 laddove il comma 1 prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche "altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura" dispone che il professionista delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non esecutati. Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno;

5. Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

6. La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:

In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta.

Se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- solo in occasione del primo esperimento di vendita, qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);

- in ogni esperimento di vendita, compreso il primo, qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

**SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA.**

Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà immediatamente a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore alle ore 15.00 del giorno successivo, facendo attenzione che questo non



ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci.

L'importo del rilancio minimo è così determinato:

- euro 1.000 per un prezzo base non superiore a 10.000 euro;
- euro 2.000 per un prezzo base tra 10.000,01 e 100.000 euro;
- euro 2.500 per un prezzo base tra 100.000,01 e 250.000 euro;
- euro 5.000 per un prezzo base tra 250.000,01 e 500.000 euro;
- euro 10.000 per un prezzo base superiore a 500.000 euro.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa.

7. il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

8. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ..... da parte di ..... a fronte del contratto di mutuo a rogito ..... del ..... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

9. L'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) unitamente a un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione (10% se prima casa), con un importo minimo di €. 2.000,00 (destinato al pagamento di metà del compenso del professionista relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché delle relative spese generali, nonché degli oneri di registrazione del decreto di trasferimento, trascrizione e voltura catastale) dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 90 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico sul



conto della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) che sarà comunicato immediatamente all'aggiudicatario dal delegato.

**10.** In caso di mancato versamento del saldo-prezzo entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione.

**11.** In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di dieci giorni dalla aggiudicazione), il delegato è tenuto a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista e del custode, delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà, nei dieci giorni successivi al deposito della nota riepilogativa del creditore fondiario, quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà dimostrare al professionista delegato l'avvenuto versamento della somma; l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto; in caso di fallimento del debitore, il professionista delegato assegnerà le somme secondo gli accertamenti, anche impliciti, operati in sede concorsuale. Si precisa che, sempre nei limiti del credito assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all'80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese precdeducibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell'assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, il saldo prezzo direttamente sul conto intestato alla procedura.

**12.** In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova applicazione la previsione di cui all'art. 15 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015.

#### **ULTERIORI ADEMPIMENTI**

Il professionista delegato provvederà, oltre agli altri adempimenti previsti dall'art. 591 bis, c.p.c. anche ai seguenti:

- nell'ipotesi di vendita di più lotti non contemporaneamente, a cessare le operazioni di incanto, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lotti ( e tenuto eventualmente conto del quanto già acquisito alla procedura), sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice; le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto per gli onorari degli avvocati i valori medi di riferimento di cui al d.m. 55/2014 ovvero alle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione; qualora invece i più lotti siano posti in vendita contemporaneamente, ad esaminare la necessità della cessazione della vendita forzata seguendo l'ordine numerico dei lotti, non facendo poi luogo alla aggiudicazione successiva quando si sia già, per effetto della vendita precedente, raggiunto l'ammontare sopra esposto, sempre riferendone immediatamente;
- autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 II co. c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
- ad avvisare tempestivamente il giudice nel caso di mancato versamento del prezzo nel termine indicato;
- il delegato è da intendersi autorizzato ad eseguire in autonomia le restituzioni delle cauzioni, i pagamenti delle imposte delle procedure, dei compensi liquidati, a restituire agli aggiudicatari le somme versate in eccesso a titolo di spese e ad effettuare i riparti in conformità ai progetti approvati. Di tutti i prelievi sarà data rendicontazione in occasione dei rapporti periodici;



- a predisporre una bozza del decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio in via telematica (come allegato ad una nota di deposito) al giudice dell'esecuzione unitamente al fascicolo cartaceo – qualora sussistente e trattenuto- allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile e/o l'attestato di prestazione energetica, quali risultanti dal fascicolo processuale ovvero altri aggiornati acquisiti dallo stesso professionista, nonché tutta la documentazione relativa allo svolgimento della vendita e la documentazione ipotecaria e catastale (ovvero relazione notarile) originariamente acquisita ed aggiornata alla data di emissione del decreto;
- ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 III co. c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;
- a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;
- a depositare, in caso di esito positivo della vendita, l'importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto della procedura;
- a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, ulteriori esperimenti di vendita da espletarsi tutti senza incanto, previa riduzione del relativo prezzo base secondo le seguenti prescrizioni:
  - II esperimento *prezzo base d'asta ridotto del 25%*
  - III esperimento *prezzo base d'asta del II esperimento ridotto del 25%*
  - IV esperimento *prezzo base d'asta del III esperimento ridotto del 25%*
  - IV esperimento *prezzo base d'asta del III esperimento ridotto del 25%*
  - V esperimento *prezzo base d'asta del IV esperimento ridotto del 50%*

Laddove il prezzo d'asta dei beni si riduca al di sotto del 90% del valore di stima e in ogni caso al di sotto di € 15.000,00 (avuto riguardo all'offerta minima ammissibile) il professionista delegato è tenuto a rimettere immediatamente gli atti al GE per i provvedimenti di competenza. All'esito del quinto esperimento di vendita, il delegato è tenuto a rimettere gli atti al GE al fine di valutare l'opportunità di proseguire la procedura esecutiva;

- a indicare **nel verbale di asta deserta la data della successiva asta da fissarsi entro un termine non superiore ai novanta giorni (art. 591 co. 2 c.p.c.):**

- ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 490 primo e co. 2 c.p.c.;
- alla formazione del progetto di distribuzione (anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita, in tal caso, limitato al novanta per cento delle somme da ripartire), e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596 c.p.c.;
- prima di predisporre i progetti di distribuzione i professionisti delegati avranno cura di proporre le seguenti liquidazioni: 1) compenso del custode calcolato ex DM 80/2009 come da protocollo approvato ed in uso presso questo Tribunale; 2) compenso del delegato secondo le previsioni del DM n. 227 del 15/10/2015 come da protocollo approvato ed in uso presso questo Tribunale, e rimborso delle spese vive sostenute; 3) rimborso delle spese vive sostenute e compenso dei legali che partecipano utilmente alla distribuzione (ex art. 95 c.p.c.) – qualora già non liquidato specificamente dal GE – secondo i parametri forensi medi disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018, tenuto conto del minor importo tra quanto ricavato dalla vendita del compendio pignorato e l'entità del credito azionato, applicati i valori medi per il creditore precedente e i valori minimi per i creditori intervenuti;

\*\*\*

Individua il **GESTORE DELLA VENDITA TELEMATICA** nella società Zucchetti Software Giuridico Srl



## DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLA VENDITA

Della vendita senza incanto sarà data pubblica notizia mediante:

1) Inserimento di un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della deliberazione sulle offerte vendita, sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". Tale adempimento pubblicitario sarà effettuato dal professionista delegato, unico soggetto legittimato, senza intermediari o costi aggiuntivi (non autorizzati);

2) Pubblicazione, a norma dell'art. 490, co. 2, c.p.c., di un avviso della vendita e dell'elaborato peritale completo di tutti i suoi allegati, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto sui siti internet: [www.portalecreditori.it](http://www.portalecreditori.it), [www.fallco.it](http://www.fallco.it), [www.astetematichetribunali.it](http://www.astetematichetribunali.it), [www.fallcoastetribunali.it](http://www.fallcoastetribunali.it), [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it);

3) Pubblicazione, a norma dell'art. 490, co. 3, c.p.c., a cura del Gestore della vendita telematica, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto, sui siti internet: [www.idealista.it](http://www.idealista.it); [www.casa.it](http://www.casa.it); [www.subito.it](http://www.subito.it); [www.bakeca.it](http://www.bakeca.it), di un avviso di vendita contenente la descrizione dell'immobile posto in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima ammissibile, con espressa indicazione che si tratta di vendita giudiziaria e richiamo ai siti internet ove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per partecipare alla vendita.

Gli avvisi conterranno, in modo sintetico e riassuntivo, le seguenti informazioni:

- a. numero di ruolo della procedura;
- b. nome del g.c. e del delegato alla vendita;
- c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico;
- d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);
- e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);
- f. comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;
- g. caratteristiche (vani, piano, interno, conformità edilizia ed urbanistica, ecc.);
- h. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi);
- i. ammontare del prezzo base;
- j. rilancio minimo nell'ipotesi in cui si debba procedere a gara tra gli offerenti;
- k. termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- l. data, luogo ed ora fissata per l'apertura delle buste e per l'eventuale gara tra gli offerenti;
- m. espressa indicazione che maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet sopra indicato.

Ai fini della cura degli adempimenti pubblicitari sopra indicati sub 2) e 3) il professionista delegato si rivolgerà, in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti, almeno 70 giorni prima della data della vendita esclusivamente alla società gestore del sito internet sopra indicato sub 2).

La richiesta di pubblicazione sarà unica per il predetto sito e per il quotidiano, secondo i moduli di richiesta della pubblicità (internet + quotidiano) predisposti dalla società di gestione del sito.

Il professionista delegato dovrà curare e quindi è responsabile di:

- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet, comprensiva di corredo fotografico, preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;
- verificare la correttezza della pubblicità su internet e sui quotidiani, richiedendo il prima possibile alla società eventuali modifiche da effettuare.

\*\*\*

Sono a carico dell'acquirente le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene, e del connesso rimborso spese generali) e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento, registrazione e voltura catastale.

Sono a carico del debitore, e per esso della procedura, le spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito.





Le somme versate, unitamente al saldo prezzo, dall'aggiudicatario a titolo di "fondo spese", pari al 20% del prezzo di aggiudicazione (10% se prima casa), con un importo minimo di € 2.000,00 dovranno essere depositato nel c/c intestato alla procedura con la causale "fondo spese aggiudicatario".

All'atto della definitiva restituzione del fascicolo, il professionista trasmetterà specifica di tutte le somme percepite, delle spese effettuate e del netto del ricavo.

#### STABILISCE

che il professionista provveda, almeno sessantacinque giorni prima della data fissata per la vendita, a dare tempestivo avviso della fissazione della vendita ai creditori; il creditore procedente, ovvero, in mancanza di adempimento da parte del procedente, il creditore intervenuto munito di titolo che ne abbia interesse, provvederà al pagamento del contributo di cui all'art. 18-*bis* t.u.s.g. e trasmetterà, almeno cinquanta giorni prima della data fissata per la vendita, al professionista delegato ricevuta del pagamento, onde consentire a quest'ultimo di procedere alla pubblicità legale nei termini sopra indicati.

\*\*\*

Per le medesime finalità pubblicitarie sul pvp il creditore procedente – ovvero il creditore intervenuto titolato più diligente – è tenuto a costituire presso il professionista un fondo spese, il cui ammontare viene determinato in € 1.010,00, da versare in un c/c specificamente dedicato che il professionista delegato provvederà ad aprire con indicazione del numero della procedura e specifica dizione fondo spese PVP (i.e. delegato Mario Rossi proc. RGE XY/SZ fondo spese PVP Banca Tizia). Il creditore resta responsabile della capienza del fondo indicato e ove questo vada ad esaurimento sarà tenuto al suo ripristino sempre in tempo utile per dare corso alla pubblicità legale disposta.

Il professionista sarà tenuto a rimettere gli atti al sottoscritto g.e. nel caso in cui, nel termine previsto, non si sarà effettuato l'adempimento pubblicitario di cui al n. 1 della disciplina della pubblicità, per causa imputabile al creditore (i.e., mancato pagamento del contributo).

\*\*\*

**DISPONE** che il professionista delegato provveda ad avanzare tempestiva istanza di proroga dell'incarico nel caso in cui le operazioni delegate non venissero portate a compimento nel termine concesso.

\*\*\*

**DISPONE** che il professionista delegato provveda alla trasmissione del fascicolo al g.e. nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'articolo 591 c.p.c. all'esito del quinto esperimento di vendita ed anche prima, qualora il prezzo di vendita si riduca di oltre il 90% del prezzo di stima, e comunque non superi nel complesso la soglia di € 15.000,00 (avuto riguardo all'offerta minima ammissibile), nonché là dove, nonostante i diversi tentativi di vendita, non sono pervenute richieste o informazioni di visita o non sono mai state effettuate offerte e il prezzo base d'asta ha raggiunto un valore tale da non consentire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, tenuto conto delle spese già sostenute e dei costi necessari per la prosecuzione della procedura. Si rinvia sul punto alla sezione IV delle vigenti Linee Guida in materia di esecuzioni reperibili sul sito web del Tribunale di Marsala.

\*\*\*

**DISPONE** che il professionista delegato provveda, a norma dell'art. 16*bis*, co. 9*sexies*, d.l. n. 179/12, a depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di vendita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte, a relazionare con cadenza semestrale sull'attività svolta e a depositare da ultimo un rapporto riepilogativo finale entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione (in particolare, dalle relazioni dovranno risultare: *data dell'ordinanza di delega e data di scadenza della delega; indicazione dei lotti posti in vendita; esperimenti di vendita compiuti, con indicazione del prezzo base e degli esiti per ciascun lotto; indicazione dei lotti aggiudicati ed indicazione dei lotti trasferiti, con data di pubblicazione dei decreti di trasferimento, ovvero delle inadempienze degli aggiudicatari; indicazione delle somme ricavate dalla vendita e dell'attivo comunque disponibile per altri titoli, movimentazione del fondo spese; quant'altro ritenuto dal professionista di rilievo*).

\*\*\*

Visto l'art. 569, co. 6, c.p.c., **FISSA** in giorni venti, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, il termine per la notificazione, a cura del creditore che ha chiesto la vendita, della presente ordinanza ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi.



\*\*\*

**SI COMUNICHI** ai creditori e al professionista delegato, onerato quest'ultimo della notificazione al debitore.

Marsala, 20/11/2023

Il Giudice dell'esecuzione  
*Filippetta Signorello*

Firmato Da: SIGNORELLO FILIPPETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5366b8093d66b0eaa9802e7c54846cc

